
Atto del Governo
sottoposto a parere parlamentare

**Schema di Decreto Ministeriale concernente disciplina dei criteri e delle
modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato
libero dell'energia elettrica (44)**

Osservazioni e proposte di U.Di.Con. APS

Con il presente documento l'U.Di.Con. APS – Unione per la Difesa dei Consumatori, iscritta nell'elenco delle Associazioni dei Consumatori e degli Utenti rappresentative a livello nazionale di cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 e membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU), si pregia di intervenire nell'ambito dell'esame del testo in epigrafe, formulando le seguenti riflessioni.

L'Atto del Governo oggetto della presente consultazione è finalizzato a individuare le modalità per l'ingresso consapevole dei clienti domestici nel mercato libero dell'energia elettrica.

Lo schema di Decreto Ministeriale mira, da una parte a migrare gradualmente gli utenti domestici non vulnerabili ancora riforniti nell'ambito del servizio di maggior tutela al libero mercato, dall'altra a trasformare il servizio a tutele graduale (STG) in un servizio di ultima istanza per i clienti domestici, per le piccole imprese e per le micro-imprese.

Orbene, appare del tutto evidente come il tema oggetto della presente consultazione sia di estrema rilevanza e attualità, alla luce del fatto che l'abbandono del mercato tutelato costituisce un passaggio ormai improrogabile. Tale cambiamento presenta tuttavia notevoli criticità, alla luce dell'elevato numero di utenze ancora rifornite in maggior tutela; per tale ragione appare di fondamentale importanza che il passaggio al mercato libero delle utenze attualmente gestite nel mercato tutelato avvenga in condizioni di massima tutela del consumatore.

Tutto quanto sopra premesso, U.Di.Con. intende, preliminarmente ed in via generale, esprimere apprezzamento per l'emanando Decreto Ministeriale, ritenendo lo stesso idoneo al conseguimento

dell'obiettivo prefissato di un superamento graduale del regime di maggior tutela; tuttavia, si ritiene necessario approfondire alcuni aspetti.

1) **Il nodo della liberalizzazione delle utenze elettriche vulnerabili.**

Il primo aspetto su cui ci si intende soffermare riguarda l'ambito di applicazione del Decreto Ministeriale oggetto di consultazione.

In particolare, dalla lettura dell'atto emerge come le disposizioni disciplinanti l'abbandono del mercato tutelato a partire dal 2024 riguardino le sole utenze elettriche domestiche non vulnerabili. Per ciò che concerne, invece, le utenze domestiche vulnerabili, il termine per la vendita dell'energia elettrica in maggior tutela è fissato per l'anno 2027.

Tale aspetto appare estremamente rilevante alla luce della definizione particolarmente ampia con cui la legge individua le utenze vulnerabili.

In particolare, l'art. 11 comma 1 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 210 dispone che:

Sono clienti vulnerabili i clienti civili:

a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate o che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita, ai sensi dell'articolo 1, comma 75, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

b) presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche alimentate dall'energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita;

c) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

d) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;

e) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;

f) di età superiore ai 75 anni.

Orbene, dalla lettura del menzionato articolo, appare immediatamente evidente come alcune fattispecie riconducibili alle utenze vulnerabili siano particolarmente circoscritte e correlate a situazioni emergenziali e/o eccezionali, mentre altre appaiono riconducibili a fattori semplicemente attinenti a fasi della vita umana, come la previsione di ricomprendere tra le utenze vulnerabili anche quelle intestate ad utenti al di sopra dei 75 anni.

Tale ampia definizione di utenze vulnerabili produce la logica conseguenza che il numero delle stesse non possa essere affatto considerato trascurabile.

Ciò premesso, si teme che la liberalizzazione del mercato elettrico possa produrre effetti meno impattanti rispetto a quello previsti, almeno con riferimento alla scadenza del 2024.

Per tale ragione, si ritiene opportuno prevedere sin da ora delle azioni mirate nei confronti degli utenti vulnerabili riforniti ancora in maggior tutela, finalizzate a sensibilizzarli sui cambiamenti in corso nel mercato dell'energia, nonché ad incentivarli ad un passaggio consapevole al mercato libero.

2) **Gli obblighi di comunicazione in capo ai gestori alla scadenza del periodo del SGT**

Un ulteriore aspetto su cui ci si intende soffermare riguarda possibili criticità che potrebbero verificarsi al termine del periodo del SGT.

Come noto, infatti, alla scadenza della fornitura del servizio a tutele gradualità è previsto che l'utente, qualora non abbia fatto richiesta di passaggio ad altro operatore, sia rifornito dal medesimo esercente il SGT in regime di mercato libero sulla base della propria offerta più favorevole.

Orbene risulta evidente che tale meccanismo, qualora non supportato da adeguati correttivi, potrebbe rivelarsi idoneo a produrre distorsioni del processo di liberalizzazione del settore elettrico, a danno dei consumatori.

In particolare, si teme che alcuni gestori esercenti il SGT possano porre in essere comportamenti opportunistici finalizzati alla permanenza del cliente, anche al termine del periodo di erogazione del servizio di tutele gradualità.

In tal senso, al fine di scongiurare il verificarsi della menzionata ipotesi, si ritiene necessario garantire al consumatore una corretta informativa sul meccanismo di liberalizzazione del settore dell'energia elettrica, con tutti i mezzi ritenuti utili allo scopo.

Con riferimento a ciò, si sottolinea come, ad avviso della scrivente Associazione, l'introduzione di un regime di tutele gradualistiche debba necessariamente essere finalizzato ad accompagnare l'utente nel processo di liberalizzazione del mercato, fornendogli gli strumenti per diventare un soggetto autonomo nella scelta dell'offerta per lui più vantaggiosa.

In tal senso, appare opportuno evidenziare come dovrebbero essere obiettivi comuni di tutti gli stakeholder quello ridurre il più possibile, da una parte il tempo di permanenza nel SGT degli utenti che ancora non hanno scelto un gestore di mercato libero, dall'altra il numero di utenti riforniti nel servizio di tutele gradualistiche al momento della sua scadenza nel 2027.

Tutto quanto premesso, appare evidente la necessità di programmare sin da ora una campagna informativa idonea a sensibilizzare il consumatore sui cambiamenti in corso nel mercato dell'energia, al fine di renderlo un attore consapevole del settore, affinché lo stesso sia in condizione di poter scegliere il prima possibile l'offerta energetica in mercato libero a lui più conveniente.

Con riserva di ulteriormente dedurre nelle modalità che saranno ritenute opportune, si auspica che le presenti riflessioni si rivelino utili al lavoro del Legislatore, e si ringrazia per la possibilità di inoltrare il presente contributo.

Roma, 15/05/2023

U.Di.Con. APS
Il Presidente Nazionale
Dott.ssa Martina Donini

